

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8414 Anno 2019

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udienza: 21/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

M

avverso la sentenza del 24/02/2016 della Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili;

udito il difensore delle parti civili [redacted] e [redacted],
avv. [redacted] Ili, in sostituzione dell'avv. [redacted] che ha depositato

conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore dell'imputato, avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]
[redacted] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rieti del 19 giugno 2014 - che ha



condannato [redacted] per il delitto di appropriazione indebita continuato, aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, nn. 7 e 11, cod. pen., limitatamente alle condotte dal 2000 al 29 ottobre 2005, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione e euro 1.300,00 di multa e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili e ha dichiarato non doversi procedere per i delitti di appropriazione indebita anteriori a detta data e per il reato previsto dall'art. 167, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998 perché estinti per prescrizione - dichiarando estinti per prescrizione anche i reati di appropriazione indebita commessi sino al 13 luglio 2007 e rideterminando la pena per la residua imputazione, relativa ai fatti commessi dal 13 luglio 2007 al dicembre 2007, in anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00, confermando nel resto la sentenza appellata.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, la condanna si riferisce ad appropriazioni indebite commesse dal [redacted] a nell'esercizio della professione di promotore finanziario abilitato tra il 13 luglio ed il dicembre 2007 ed aventi ad oggetto somme di denaro degli investitori ,

^ [redacted] , delle quali egli aveva la disponibilità quale promotore finanziario; egli, anziché limitarsi ai compiti a lui affidati, disponeva direttamente del denaro depositato sul conto corrente bancario cointestato alle parti civili eseguendo con esso molteplici operazioni di acquisto e vendita di prodotti finanziari all'insaputa dei correntisti e utilizzando i codici di accesso riservati all'utente effettuava operazioni di *trading on-line* dalle quali derivava il depauperamento del capitale investito di euro 250.000,00.

2. Ricorre per cassazione [redacted] , a mezzo del suo difensore, sulla base di diciotto motivi, chiedendo l'annullamento dei capi di imputazione e per l'effetto l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. o, in subordine, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione dell'indulto o, in via ancor più subordinata, che sia dichiarata la prescrizione del reato.

2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. e motivazione carente o apparente in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti in favore di quello di Milano.

Nello specifico, egli sostiene che, non essendo possibile stabilire dove le operazioni di *trading on-line* erano state eseguite ed avendo egli operato sul conto corrente delle persone offese via internet, occorre fare riferimento alla sede della banca presso la quale era stato aperto il conto corrente bancario, ove era posto il sistema informatico violato, che si trovava a Milano dove pure si

trovava la sede della Borsa di Milano; non poteva essere utilizzato il criterio sussidiario previsto dall'art. 9, comma 2, cod. proc. pen..

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti consequenziali, perché egli, dopo la notifica dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. pen., non era stato interrogato nonostante ne avesse fatto richiesta; la nullità era stata da lui tempestivamente eccepita.

2.3 Con il terzo motivo deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio per la indeterminatezza dei fatti contestati, non essendo specificati, in relazione ad ogni singola operazione di compravendita di titoli, il numero d'ordine, i titoli venduti o acquistati, la valuta e gli esecutori, la data; tali carenze avevano impedito all'imputato di difendersi adeguatamente.

2.4 Con il quarto motivo l'imputato si duole della violazione dell'art. 2947 cod. civ. in relazione al mancato rilievo della prescrizione dei diritti azionati dalle parti civili costituite nel processo penale.

A tal fine richiama il precedente di legittimità secondo il quale «*Ai fini della tempestività dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale occorre fare riferimento alle regole del processo civile (art. 2947, comma primo, cod. civ.), con la conseguenza che essa deve essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato, in quanto la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell'art. 100 cod. proc. pen., si muove nel processo penale nell'ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica. Ne deriva che, l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospensione soltanto allorquando sia tempestivamente esercitata e, dunque, nei limiti temporali di cui al succitato art. 2947 cod. civ.. Pertanto, pur in pendenza di giudizio penale, il mancato esercizio dell'azione civile nei termini di prescrizione della naturale azione risarcitoria, ex art. 2943 cod. civ. determina il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale» (Sez. 5, n. 14460 del 02/02/2011, Nanni, Rv. 24984601).*

La costituzione di parte civile era avvenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione e quindi tardivamente.

Inoltre il danno, anche quello non patrimoniale, andava dimostrato e di esso non era stata fornita prova.

In ogni caso la prescrizione del reato comportava la necessità di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno.

In aggiunta la costituzione di parte civile era inammissibile anche perché pendeva tra le parti altro giudizio civile nell'ambito del quale si chiedeva il risarcimento del danno per i medesimi fatti.

2.5 Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che il reato è improcedibile per tardività della querela e si duole della applicazione delle aggravanti contestate che rendono il reato procedibile d'ufficio. Il teste e la documentazione in atti dimostravano che il danno era pari a soli € 17.000,00 e non vi era stato abuso del rapporto di prestazione d'opera perché le persone offese avevano un rapporto contrattuale con la banca e non con l'imputato.

2.6 Con il sesto motivo il ricorrente si duole della mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato essendosi il giudice del merito basato sulle sole deposizioni testimoniali delle persone offese, che erano, in quanto portatrici di interessi civili, inattendibili.

2.7 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta di essere stato condannato pur mancando la prova che sia stato lui l'esecutore delle operazioni di investimento che potevano essere effettuate da chiunque fosse stato in possesso dei codici di accesso, comprese le stesse persone offese, che ricevendo gli estratti conto ben conoscevano le operazioni che venivano effettuate e gli utili o le perdite che ne derivavano.

2.8 Con l'ottavo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale nono motivo - il ricorrente si duole della carenza delle indagini espletate dalla polizia giudiziaria che non avevano permesso di fare chiarezza su molti elementi utili alla ricostruzione dei fatti contestati.

2.9 Con il nono motivo - erroneamente indicato in ricorso quale decimo motivo - il ricorrente sostiene che, pur dovendo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dell'attendibilità della parte civile essere operata con criteri di maggior rigore, potendo rendersi opportuno il ricorso al riscontro con altri elementi di prova, il giudice del merito aveva affermato la attendibilità delle parti civili sebbene le loro deposizioni fossero confusionarie, incongruenti, illogiche e inverosimili; dalle deposizioni dei testi emergeva che le operazioni non erano state poste in essere dall'imputato.

2.10 Con il decimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale undicesimo motivo - il ricorrente sostiene che i calcoli relativi al termine di prescrizione sono errati; la Corte di appello aveva dichiarato estinti i reati di appropriazione indebita commessi sino al luglio 2003, mentre, essendo il termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei ed essendo il termine rimasto sospeso complessivamente per un anno, un mese ed undici giorni, anche i reati commessi dopo il luglio 2003 erano prescritti.

2.11 Con l'undicesimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale dodicesimo motivo - si duole della applicazione delle sospensioni dei termine di

prescrizione, sostenendo che esse non possono dilatare oltre modo il termine prescrizione massima.

2.12 Con il dodicesimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale quattordicesimo motivo - il ricorrente deduce che le norme sulla prescrizione dei reati attuano in ambito penale il principio della ragionevole durata del processo e hanno natura sostanziale e non processuale.

2.13 Con il tredicesimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale quindicesimo motivo - il ricorrente lamenta violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie.

2.14 Con il quattordicesimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale sedicesimo motivo - il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel non assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste. In particolare afferma che il contratto quadro per la intermediazione finanziaria richiede la forma scritta e che nel caso di specie non sussiste un valido contratto.

Il rapporto con i coniugi ... era iniziato nell'aprile del 2000 con un versamento iniziale di euro 369.000,00 sul conto corrente aperto presso la ... s.p.a., che operava come banca tradizionale con agenzie bancarie ed il supporto di una rete di promotori finanziari i cui uffici erano denominati ... ; gli investimenti dei clienti venivano consigliati e pianificati dal supervisore e capufficio del ... di Rieti, ... , che aveva autenticato con la sua firma la sottoscrizione dei moduli del contratto di gestione patrimoniale in fondi comuni di investimento e tre polizze assicurative. Dopo tre mesi i coniugi ... erano stati affidati dal Alcuni giorni dopo l'attentato dell'undici settembre 2001, che aveva determinato il crollo delle borse mondiali, il ... era stato convocato presso l'autocarrozzeria gestita dall' ... , che gli aveva ordinato l'immediato disinvestimento, ad eccezione delle polizze assicurative; in data 24 ottobre 2001 era stata inviata ai clienti una raccomandata per informarli che il capitale investito si era ridotto in misura superiore al 30%.

Successivamente la rete dei promotori era stata ridenominata ... e gli investitori erano stati invitati ad estinguere il conto presso la ... ; ad aprire altro conto con la Alla data del 14 ottobre 2003 il patrimonio dei coniugi ... trasferito presso la ... ammontava a euro 250.127,00; in seguito erano stati accreditati euro 58.249,92 ed erano stati prelevati con assegni euro 269.500,00.

2.15 Con il quindicesimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale diciassettesimo motivo - lamenta la carenza degli elementi integrativi del reato.

In particolare, non sussisteva il dolo, perché il ... non poteva prevedere la crisi finanziaria che aveva colpito le borse; non sussisteva il profitto proprio o altrui, atteso che egli non aveva conseguito alcun profitto; le somme erano rimaste nella disponibilità diretta degli investitori, che potevano disporre via internet; inoltre le persone offese ben conoscevano i rischi degli investimenti effettuati, che promettevano un tasso di rendimento superiore a quello di mercato; non sussisteva il nesso causale tra il danno patito dalle persone offese e la condotta del ... essendo il primo imputabile esclusivamente all'andamento dei mercati; non era dimostrato che le operazioni fossero state eseguite dall'imputato. La compravendita di valori mobiliari era un'operazione complessa ed articolata in una pluralità di fasi richiedenti l'intervento di più soggetti, cosicché la responsabilità andava imputata a chi era a capo della ...

e non al singolo promotore finanziario, che si era limitato ad eseguire le disposizioni impartite dai clienti ed autorizzate dal funzionario di direzione.

Inoltre gli investitori avevano ricevuto i rendiconti e non avevano mosso alcuna contestazione, cosicché essi erano decaduti dalla facoltà di sollevare rilievi in ordine alle operazioni eseguite ai sensi dell'art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 1832 cod. civ. e dell'art. 1712, secondo comma, cod. civ..

Infine, il giudice aveva erroneamente ritenuto riscontrate le deposizioni testimoniali delle persone offese sulla base della relazione di consulenza tecnica redatta nel giudizio civile.

2.16 Con il sedicesimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale diciottesimo motivo - il ricorrente lamenta la violazione delle norme in tema di valutazione della prova in quanto gli elementi indiziari raccolti in ordine alla penale responsabilità dell'imputato non sono gravi, precisi e concordanti e contrastano con la prova che l'imputato non era presente sul posto e nel momento in cui il delitto è stato commesso.

Le ipotesi alternative di ricostruzione del fatto sono state escluse dalla Corte di appello in modo apodittico e congetturale e l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto si fonda su un'inversione dell'onere della prova ossia sul non aver l'imputato dimostrato la sua assenza nel luogo ed al tempo in cui le operazioni erano state eseguite. Nel caso di specie la versione accusatoria non è plausibile in quanto il teste ... ha affermato che tra il 2000 ed il 2007 erano state effettuate molte operazioni ed il saldo del conto intestato alle persone offese era in negativo di circa euro 17.000,00.

2.17 Con il diciassettesimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale diciannovesimo motivo - il ... lamenta la illegittimità e la mancanza della motivazione in ordine alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla entità della pena, eccessiva e finanche superiore alla richiesta

del Pubblico ministero, considerata la assenza di prova in relazione alle imputazioni attinenti agli ordini telefonici e la incensuratezza del prevenuto. Neppure si comprenderebbero le ragioni della mancata applicazione dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006.

2.18 Con il diciottesimo motivo - erroneamente indicato in ricorso quale ventesimo motivo - il ricorrente si duole dell'eccessiva entità della somma che è stato condannato a corrispondere alle parti civili a titolo di rifusione delle spese processuali; in particolare la Corte di appello aveva ommesso di considerare che le tariffe forensi erano state abrogate dal D.M. n. 140 del 2012, già entrato in vigore, e che in ogni caso l'istruttoria dibattimentale era stata solo parziale, essendo state rigettate le richieste di prova per testi e di perizia contabile avanzate dalla difesa dell'imputato.

Neppure erano stati indicati i motivi per i quali la condanna al risarcimento del danno era stata dichiarata provvisoriamente esecutiva, come invece richiesto dall'art. 540 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che come correttamente osservato dalla Corte di appello, lo stesso ricorrente ammette che non è possibile stabilire il luogo in cui sono state commesse le condotte di appropriazione, avvenute mediante collegamento via internet, cosicché l'eccezione di incompetenza sollevata appare inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che proprio l'impossibilità di stabilire il luogo di consumazione del reato rende applicabile il criterio sussidiario di cui all'art. 9 comma 2 cod. proc. pen..

La tesi sostenuta dall'imputato, secondo la quale la competenza spetterebbe al Tribunale di Milano, sede della banca con la quale era intrattenuto il rapporto di conto corrente e luogo ove si trovava il server della banca, è manifestamente infondata, ove si tenga presente che le Sezioni Unite, in relazione al delitto di accesso abusivo a sistema informatico, hanno affermato che il luogo di consumazione del delitto coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la «parola chiave» o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta



(Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 26302001 che in motivazione ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale).

Nessuna rilevanza ha quindi il luogo in cui era collocato il server della banca. Il motivo è quindi inammissibile per manifesta infondatezza.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha già risposto all'odierno ricorrente che non risulta affatto che l'imputato, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-*bis*, abbia mai richiesto di essere interrogato, né l'imputato ha mai indicato l'atto contenente detta richiesta ed eventualmente la data del suo deposito.

Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale. (Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 26553501, relativa a rigetto dell'eccezione di nullità, per omesso avviso di fissazione dell'udienza di appello al codifensore, che era stata formulata senza un'adeguata indicazione delle modalità e della data relative al suo atto di nomina).

Nemmeno il ricorrente ha prodotto l'atto o fornito indicazioni in proposito con il ricorso in cassazione.

4. E' affetto da inammissibilità anche il terzo motivo di ricorso.

Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la nullità del decreto di citazione a giudizio per la insufficiente enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.; poiché infatti la predetta insufficienza non attiene né all'intervento dell'imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale, di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative, previste dall'art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv.

23975701; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, Di Bella, Rv. 24759001; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 25791001).

Solo nel caso in cui la omessa enunciazione del fatto attenga alla condotta tipica del reato viene ad integrarsi la nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 9659 del 03/02/2015, Sarno, Rv. 26250001, relativa a fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, emessa nell'ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l'azione penale; Sez. 1, n. 19928 del 09/04/2014, Sussarellu, Rv. 25979301).

Nel caso di specie la condotta tipica dei singoli reati di cui all'art. 646 cod. pen. unificati dal vincolo della continuazione viene chiaramente indicata ed il ricorrente si duole solamente della mancata indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, nonché dell'importo delle somme oggetto di ogni singola indebita appropriazione, cosicché la relativa eccezione, sulla base dei principi sopra esposti, andava sollevata a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., mentre il difensore ha eccepito per la prima volta la genericità del capo di imputazione solo in sede di discussione, come già osservato dalla Corte di appello, cosicché la questione era inammissibile già nel momento in cui è stata sollevata innanzi al giudice di secondo grado e non può essere trattata neppure in questa sede.

5. Il quarto motivo di ricorso, relativo alle sole statuizioni civili, è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il precedente di legittimità invocato dal ricorrente (Sez. 5, n. 14460 del 02/02/2011, Nanni, Rv. 24984601) è del tutto isolato e la giurisprudenza di legittimità, sia anteriore che posteriore, ha costantemente affermato che l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen., con la conseguenza che fruisce non solo del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale (Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 27024301; Sez. 5, n. 12587 del 26/02/2013, Di Ielsi, Rv. 25464301; Sez. 5, n. 11961 del 21/06/2012 - dep. 2013, Carino, Rv. 25628101; Sez. 4, n. 38773 del 12/07/2011, Fantozzi, Rv. 25143201).

6. Il quinto motivo, attinente alla procedibilità del reato, è inammissibile per manifesta infondatezza.

Per la sussistenza dell'aggravante dell'abuso del rapporto di prestazione d'opera non rileva che l'imputato non fosse legato ai clienti da alcun rapporto contrattuale, essendo il delitto stato commesso con abuso del rapporto di prestazione d'opera che lo legava alla società per la quale egli svolgeva l'attività di promotore finanziario.

In tema di circostanze del reato, per la sussistenza della aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione che gli ha dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione (Sez. 2, n. 44343 del 15/10/2013, Cavallo, Rv. 25750301).

Quanto all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, deve osservarsi che anche nella sentenza di secondo grado si afferma che il danno cagionato alle parti civili è pari a euro 250.000,00, cosicché il ricorrente, affermando che, sulla base della deposizione del teste l'ammontare del danno sarebbe diverso, solleva una questione di merito inammissibile in questa sede.

7. Il sesto, il settimo, l'ottavo il nono, il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo sono anch'essi inammissibili.

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

8. Il decimo motivo è inammissibile oltre che manifestamente infondato, poiché esso parte dal presupposto che la Corte di appello abbia dichiarato

prescritti i reati di appropriazione indebita commessi sino al luglio 2003, mentre in realtà dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che sono stati dichiarati estinti i reati commessi sino al 13 luglio 2007.

Considerando che la sentenza del giudice di appello è stata emessa il 24 febbraio 2016, che il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei e che le sospensioni del termine sono complessivamente pari ad un anno, un mese ed undici giorni, il calcolo operato dalla Corte di appello risulta corretto.

9. L'undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo motivo sono inammissibili in quanto estremamente generici. Quanto alle sospensioni del termine di prescrizione il ricorrente neppure si afferma che esse siano state applicate in casi non consentiti dalla legge. Anche con il dodicesimo motivo il ricorrente non esplicita alcun vizio della sentenza impugnata. Con il tredicesimo motivo neppure si specifica quali sarebbero le prove contrarie in relazione alla cui rilevanza il giudice del merito avrebbe omesso di pronunciarsi.

10. Il sedicesimo motivo è inammissibile, oltre che perché anche con esso si sollevano questioni di merito e si mira ad ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, anche perché generico in quanto neppure in esso si indica quali sarebbero le ipotesi alternative di ricostruzione del fatto prospettate dall'imputato e non prese in considerazione dalla Corte di appello.

11. Il diciassettesimo motivo costituisce mera riproposizione del ventunesimo motivo di appello.

Come si è già osservato sopra, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 23694501).

Quanto alla mancata applicazione dell'indulto, il motivo è assolutamente inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha confermato la condanna solo in relazione a fatti accaduti dopo l'entrata in vigore della disciplina sull'indulto invocata dal ricorrente che è quindi inapplicabile.

12. Il diciottesimo motivo, attinente alle spese processuali liquidate in favore della parte civile, è anch'esso inammissibile, atteso che non risulta che il giudice di secondo grado, nel calcolare l'ammontare delle spese da rifondere alle parti



civili, abbia fatto riferimento alle abrogate tariffe professionali piuttosto che ai parametri introdotti in loro sostituzione.

Peraltro, è inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui, come nel caso di specie, si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare sotto quali profili i parametri sarebbero stati violati, non potendo ritenersi sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali parametri (vedi Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 27144301 relativa ai limiti tabellari).

13. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 25646301).

14. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, nonché, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 21/01/2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente